



COMUNE DI SANTA LUCE

Provincia di Pisa

Piazza Rimembranza, 19 – 56040 Santa Luce

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 3 Del 14-04-2016	OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
--	-----------------	--

L'Anno **duemilasedici** il giorno **quattordici** del mese di **Aprile** alle ore **21:30** nella solita sala del **SEDE COMUNALE**, regolarmente convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

		Presenti	Assenti
MARINI ANDREA	SINDACO	X	
BERTOLI STEFANO	CONSIGLIERE	X	
NEPI LORELLA	CONSIGLIERE	X	
PERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	X	
MASCIA VINCENZA	CONSIGLIERE	X	
GUARGUAGLINI SIMONE	CONSIGLIERE	X	
BUTI SILVIA	CONSIGLIERE	X	
PENNESI FEDERICO	CONSIGLIERE	X	
OCCHIPINTI SERGIO	CONSIGLIERE	X	
MORELLI FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	

Assume la Presidenza il Sindaco **ANDREA MARINI**

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **ILARIA BIANCHINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e valida per deliberare sul presente oggetto posto all'ordine del giorno.

Il punto n. 3 all'odg è stato trattato nel corso della discussione del punto n. 2 all'odg. Non ci sono interventi e pertanto si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30.12.2015, n. 302;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che testualmente recita: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”*

VISTO:

- che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 254 del 31/10/2015 il Decreto del Ministero dell'Interno 28/10/2015 con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
- che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 07/03/2016 il Decreto del Ministero dell'Interno 01/03/2016 con il quale è stato differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli enti locali, con eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che riconosce la potestà regolamentare all'ente locale disponendo al comma 1: “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

PRESO ATTO che la norma suddetta assicura al Comune la potestà impositiva confermata dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013;

PREMESSO che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639 (*Comma modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016*), l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e

collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) è stata riformata ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 comma 14 1.b), apportando rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 che *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare:

- il comma 671 che prevede che *la TASI* è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- il comma 675 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214”;
- il comma 678 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificato dall'art. 1, commi 14, lett. c), e 54, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147., è ridotta al 75 per cento
- il comma 681 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificato dall'art. 1, commi 14, lett. d), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, con cui si dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 del richiamato art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento 2015;
- il comma 682 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la

disciplina per l'applicazione della TASI, concernente:

- 1) la materia delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta";

VISTO l'art. 1, comma 10, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che interviene sull'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214", inserendo nello stesso al comma 3, prima della lettera a) la seguente:

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

PRESO ATTO delle modifiche intervenute in materia di TASI ad opera della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

VISTO il vigente Regolamento IUC per la componente Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), TASI, a)

RILEVATO che alla luce delle richiamate disposizioni di legge, con le quali sono state riformate in maniera rilevante le norme in materia di Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), si rende necessario ed opportuno approvare un nuovo regolamento comunale ;

CHE dette norme regolamentari sono finalizzate:

- a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.
- a razionalizzare, semplificare e rendere più accessibile il quadro normativo di riferimento, e promuove una maggior uniformità operativa;

VISTA la bozza del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) Comp

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il dettato del comma 15, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011(convertito dalla Legge 22.12.20

VISTO il comma 688, art. 1 della Legge 2-12-2013, n. 147 (Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e, successivamente, così modificato dall'art. 4, comma 12-quater, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e dall'art. 1, comma 14, lett. e), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016): “.....Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle

detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.....”

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

VISTA la nota Prot. 4033/2014 del 28 febbraio 2014 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti in merito alle procedure di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti in materia di Imposta Unica Comunale (IUC)

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267, che si allegano;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Con voti n. 8 favorevoli; n. 0 astenuti; n. 2 contrari (Pennesi, Occhipinti)

DELIBERA

- tutto quanto indicato in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare l'allegato nuovo “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”;
- di dare atto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nel Regolamento, si ri
- di dare atto del rispetto del comma 15, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011(convertito dalla Le
- di dare atto che il funzionario responsabile del procedimento e' il dipendente FATTORINI Aless

quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 8 favorevoli; n. 0 astenuti; n. 2 contrari (Pennesi, Occhipinti)

DELIBERA

-

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4,

ORIGINALE

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
(Andrea Marini)	(Dott.ssa ILARIA BIANCHINI)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Luce ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.